

COMMISSIONE IX

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

63.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANTONIO TESTA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE EDDA FAGNI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge: (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatori Bernardi ed altri: Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) (<i>Approvati, in un testo unificato, dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (4609)	3
Testa Antonio, <i>Presidente</i>	3
Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
Lobianco ed altri: Norme in materia di circolazione di trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato (97);	
Barzanti ed altri: Norme in materia di circolazione di trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato (2875)	5
Fagni Edda, <i>Presidente</i>	5, 7
Cursi Cesare, <i>Relatore</i>	5
Santonastaso Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	6
Sull'ordine dei lavori:	
Fagni Edda, <i>Presidente</i>	7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 18.

FRANCESCO BARBALACE, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge senatori Bernardi ed altri: Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) (Approvati, in un testo unificato, dall'VIII Commissione permanente del Senato) (4609).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Bernardi ed altri: « Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) », già approvati, in un testo unificato, dall'VIII Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana del 14 febbraio 1990.

Ricordo che, nella seduta dello scorso 18 aprile, si era conclusa la discussione sulle linee generali. In qualità di relatore, ho predisposto, a seguito di contatti con i gruppi rappresentati in Commissione, una serie di emendamenti al testo del provvedimento; inoltre, un emendamento è stato formulato dai colleghi Angelini e Lucchesi. Per ragioni di economia procedimentale ho già inviato gli emendamenti da me predisposti come relatore alle Commissioni competenti per la formulazione dei prescritti pareri, affinché esse, esprimendosi sul testo unificato, potessero pronunciarsi anche sugli emendamenti

presentati. Propongo che nella seduta odierna si dia luogo alla trasmissione formale degli emendamenti che ho citato, i quali sono del seguente tenore:

All'articolo 1, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Fanno parte del CIPET, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro del bilancio e della programmazione economica, i ministri dei trasporti, dei lavori pubblici, della marina mercantile e dell'ambiente. Possono partecipare alle sedute del CIPET anche i ministri del tesoro, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per i problemi delle aree urbane, della difesa e per la ricerca scientifica.

4. Su invito del Presidente possono altresì partecipare ai lavori del CIPET altri ministri interessati agli argomenti oggetto delle sedute. Devono essere chiamati ad intervenire per l'esame di argomenti di rispettivo interesse, senza diritto di voto, i presidenti delle regioni e i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano.

1. 1.

Il Relatore.

All'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo le parole: e degli enti locali; aggiungere le seguenti: Preliminarmente all'approvazione del Consiglio dei ministri esamina, previa istruttoria del segretariato del CIPET, gli schemi dei disegni di legge in materia di trasporti predisposti da singoli ministri ed esprime parere obbligatorio sulla conformità agli obiettivi del Piano generale dei trasporti.

2. 9.

Angelini Giordano, Lucchesi.

All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) emana direttive per l'adeguamento al piano generale dei trasporti dei piani e programmi anche in corso di realizzazione o adottati da parte delle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché dagli enti pubblici e da società a prevalente partecipazione pubblica, che prevedano interventi comunque incidenti nel settore del trasporto. A tal fine le amministrazioni, enti pubblici e società sono tenuti a trasmettere al segretariato del CIPET le informazioni richieste o comunque ritenute utili per il loro esame. Sulla base di tali direttive le amministrazioni, società ed enti formulano i piani attuativi specifici che devono essere inoltrati alle regioni, da esse approvati e inviati al segretariato del CIPET; le regioni annualmente inoltrano al CIPET un quadro informativo sullo stato di avanzamento di detti piani. Il CIPET valuta la conformità dei piani stessi agli obiettivi del piano generale dei trasporti ed alle direttive emanate.

2. 1.

Il Relatore.

All'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera c).

2. 2.

Il Relatore.

All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) esprime parere obbligatorio sulla conformità agli obiettivi del piano generale dei trasporti di programmi generali per interventi adottati nel settore da amministrazioni statali e regioni, nonché da enti pubblici e da società a prevalente partecipazione pubblica. A tal fine i programmi sono trasmessi al CIPET, che si esprime entro sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole.

2. 3.

Il Relatore.

All'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera f).

2. 4.

Il Relatore.

All'articolo 2, comma 1, lettera l), dopo le parole: Istra SpA aggiungere le seguenti: , e di altri istituti con specifica specializzazione nel settore dei trasporti.

2. 5.

Il Relatore.

All'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per nuove iniziative legislative per investimenti nel comparto del trasporto e della viabilità vengono iscritti in un unico accantonamento del fondo speciale di conto capitale allegato al disegno di legge finanziaria. Con riguardo a tale accantonamento il CIPET approva un documento contenente lo schema di utilizzo, oltre che dei detti stanziamenti, anche di quelli compresi in leggi già operanti. Lo schema viene allegato alla relazione previsionale e programmatica.

2. 6.

Il Relatore.

All'articolo 2, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A partire dall'esercizio finanziario 1991 allo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio è allegata una tabella riassuntiva di tutti gli stanziamenti dei titoli I e II del bilancio dello Stato destinati ai settori dei trasporti e della viabilità, indicando distintamente, per ciascuno dei settori, a carico di quale stato di previsione della spesa e di quale capitolo di spesa siano disposti gli stanziamenti stessi.

2. 7.

Il Relatore.

All'articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I piani di cui alle precedenti disposizioni ritenuti dal CIPET non conformi agli obiettivi del piano generale dei trasporti e alle direttive emanate dallo stesso CIPET, nonché i programmi generali sui quali il CIPET ha espresso parere contrario ai sensi della lettera d) del comma 1, non possono essere finanziati a carico dei bilanci dello Stato o delle regioni.

2. 8.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: si avvale, attraverso apposita convenzione a: settore dei trasporti con le seguenti: può operare anche attraverso apposite convenzioni esterne.

3. 1.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: in numero complessivo di trenta unità con le seguenti: in numero complessivo di cinquanta unità.

3. 2.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 9, sostituire le parole: a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: a decorrere dalla data del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6.

3. 3.

Il Relatore.

Propongo di trasmettere alle competenti Commissioni gli emendamenti di cui ho dato lettura al fine della formulazione di prescritti pareri. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, da tenersi nella prossima settimana.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
EDDA FAGNI

Discussione delle proposte di legge Lo Bianco ed altri: Norme in materia di circolazione di trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato (97); Barzanti ed altri: Norme in materia di circolazione di trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato (2875).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Lobbiano, Andreoni, Bruni Francesco, Campagnoli, Contu, Cristofori, Lattanzio, Pellizzari, Rabino, Ricciuti, Rinaldi, Tealdi, Urso, Zambon, Zarro e Zuech: « Norme in materia di circolazione di trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato »; Barzanti, Toma, Binelli, Stefanini, Montecchi, Fellissari, Brescia, Lavorato, Nardone, Civita e Poli: « Norme in materia di circolazione di trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato ».

L'onorevole Corsi ha facoltà di svolgere la relazione.

CESARE CURSI, *Relatore*. Ricordo che la Commissione, nella seduta del 21 marzo 1990, ha adottato in sede referente un testo unificato elaborato da un Comitato ristretto, appositamente istituito allo scopo, sulla base delle proposte di legge n. 97 e n. 2875; il successivo 5 aprile il provvedimento è stato trasferito in sede legislativa.

Per quanto riguarda le motivazioni del provvedimento, rinvio al dibattito svoltosi in sede referente. Nella seduta odierna desidero soltanto annunciare la presentazione di un emendamento all'articolo 2, al fine di introdurre la previsione di un adempimento di carattere amministrativo che non è ancora stato previsto nel testo unificato. Si tratta, semplicemente, di fissare un termine di tre mesi dalla entrata

in vigore della legge affinché il Ministero dei trasporti approvi le tabelle di normalizzazione recanti le caratteristiche e le dimensioni minime dei pannelli da fissare all'ingombro come dispositivo di segnalamento.

A parte questa semplice proposta di modifica, credo che il provvedimento sia condiviso dai rappresentanti dei diversi gruppi presenti in Commissione; ecco perché ne propongo una rapida approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato delle proposte di legge in esame.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato in posizione laterale, anteriore o posteriore, devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

a) la lunghezza complessiva dell'insieme trattrice-attrezzo non deve superare il doppio di quella della trattrice isolata non zavorrata, fermo restando l'obbligo di iscrizione nella sagoma limite fissato dagli articoli 32 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito il primo dall'articolo 5 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, e come da ultimo modificato, il secondo, dall'articolo 1 della legge 16 ottobre 1984, n. 719;

b) la massa complessiva dell'attrezzo o degli attrezzi portati non deve superare il 30 per cento di quella della trattrice isolata e non zavorrata con un massimo del 10 per cento per la massa gravante sull'asse di guida, nei limiti delle masse fissate dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni;

c) quali che siano le condizioni di carico della trattrice, la massa trasmessa sulla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20 per cento di quella della trattrice stessa in ordine di marcia;

d) il bloccaggio tridirezionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice.

2. È fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Gli ingombri a sbalzo derivanti da attrezzature portate o semiportate devono essere segnalati con materiali autoadesivi fluorescenti e retroriflettenti o con appositi pannelli con le suddette caratteristiche fissabili all'ingombro. Le caratteristiche e le dimensioni minime dei pannelli di cui alla presente legge, nonché di quelli previsti all'articolo 2 della legge 16 ottobre 1984, n. 719, sono stabiliti in tabelle di normalizzazione approvate dal Ministro dei trasporti, ai sensi dell'articolo 462 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

2. È fatto divieto di circolazione alle trattrici agricole sprovviste di tali dispositivi di segnalamento.

Il relatore, onorevole Cursi, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. 1.

Il Relatore.

GIUSEPPE SANTONASTASO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Mi dichiaro favorevole all'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 3, 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. Qualora gli ingombri costituiti da attrezzi portati o semiportati occultino la visibilità dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione della trattrice, questi devono essere ripetuti secondo quanto disposto dall'articolo 235 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1975, n. 58, ovvero dalle prescrizioni dell'allegato 12 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212.

(È approvato).

ART. 4.

1. Le trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato ancorché rientranti nei limiti di sagoma di cui all'articolo 1, devono essere equipaggiate con il dispositivo a luce lampeggiante gialla previsto al quinto comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 10 della legge 10 febbraio 1982, n. 38.

(È approvato).

ART. 5.

1. Le trattrici agricole equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato che non rientrano nei limiti precisati all'articolo 1, vengono considerate macchine agricole eccezionali. Ad esse, in

materia di circolazione, si applica quanto disposto dalla legge 16 ottobre 1984, n. 719.

(È approvato).

Propongo di rinviare la votazione finale del provvedimento alla seduta di domani, alle ore 14,30.

Chiedo, inoltre, che la presidenza sia autorizzata, in caso di approvazione, a procedere al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La votazione finale del provvedimento s'intende pertanto rinviata a domani alle ore 14,30.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Poiché non sono pervenuti i prescritti pareri sulla proposta di legge n. 1504 (recante la disciplina dei voli turistici in zone di montagna) nonché sul testo unificato delle proposte di legge nn. 261, 1967, 2510, 2742 e 2817 in materia di taxi, iscritte all'ordine del giorno della seduta odierna, propongo che il seguito delle relative discussioni sia rinviato alla prossima settimana.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 18,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 31 maggio 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO